

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

redazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001  
(modello di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012)

**Relazione illustrativa**

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data di sottoscrizione dell'appendice al CCDI</b>		10/12/2021
<b>Periodo temporale di vigenza</b>		2021
<b>Composizione della delegazione trattante</b>		Parte Pubblica: Segretario Generale, Dirigente del Settore Risorse, Dirigente del Settore Ambiente, Dirigente del Settore Tecnico Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU – CGIL FP – CISL FP – UIL FPL – CSA Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU – CGIL-FP – CISL FP - UIL-FPL
<b>Soggetti destinatari</b>		Personale del comparto
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		a) Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2021
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	In data 30/09/2021 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento alla costituzione del Fondo In data 02/12/2021 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento all'utilizzo del Fondo
		L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sulla costituzione del Fondo L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sull'utilizzo del Fondo
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Con decreto del Presidente n. 22 del 22/02/2021 è stato adottato, unitamente al Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance per l'anno 2021
		Con decreto del Presidente n. 35 del 10/03/2021 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Novara per il triennio 2021/2023
		Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza
		La Relazione sulla <i>Performance</i> è stata dapprima approvata con decreto del Presidente n. 27 del 02/03/2021 e successivamente validata dal Nucleo di Valutazione in data 19/05/2021
<b>Eventuali osservazioni</b> =====		





*Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)*

Analogamente alle precedenti annualità, la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 è stata effettuata in ossequio alle disposizioni del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018.

In particolare è stata data applicazione all'art. 67 del summenzionato contratto, con la modalità di seguito specificate:

- Ai fini della quantificazione delle risorse stabili, l'importo consolidato di cui al comma 1 è stato confermato con le stesse caratteristiche degli anni precedenti, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo di tale comma. In proposito si rammenta che, negli antecedenti esercizi finanziari, l'unico importo consolidato è stato costituito in misura corrispondente alle risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle destinate a finanziare le progressioni economiche e le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22.1.2004, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Pare altresì opportuno precisare come, in ossequio al parere ARAN CFL21 - secondo il quale, nell'ipotesi in cui l'ente non abbia in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017, trova applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi del CCNL del 21.5.2018 e, pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67 - non avendo la Provincia di Novara in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12.2017, già nel 2018 ha trovato applicazione la disciplina dell'art. 67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi del CCNL del 21.5.2018 e, pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004 è confluito nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 67.
- Per quanto concerne le risorse stabili che incrementano il citato importo consolidato ai sensi del successivo comma 2, è stata data applicazione alle lettere a), b) e c). Con specifico riferimento alle risorse di cui alla lettera a) ("importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019") è stato seguito il parere ARAN CFL45 sulle modalità di relativa applicazione. E' stato altresì rispettato il seguente principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 9.10.2018: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". In applicazione della lett. c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio nel 2020 è confluito stabilmente nel Fondo 2021.
- In ragione del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego nei ruoli dell'Agenzia Piemonte Lavoro e della Regione Piemonte, le risorse stabili del Fondo 2019 sono state decurtate di un importo pari ad € 46.275, calcolato facendo ricorso al metodo della cd. semisomma, precedentemente utilizzato anche al fine di applicare la riduzione di cui agli artt. 1, comma 96, lett. a) della Legge n. 56/2014 e 12, comma 5 della L.R. n. 23/2015. La predetta decurtazione è stata altresì applicata alle risorse stabili dei Fondi 2020 e 2021 ed, analogamente, verrà applicata ai Fondi risorse decentrate delle prossime annualità.
- Relativamente alle risorse variabili che possono incrementare di anno in anno il Fondo delle risorse decentrate, sono state stanziare solo le quote di cui alla lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, oltre alle quote di cui alla lett. e) corrispondenti ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999. E' stato altresì rispettato il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10.4.2018, riportato di seguito: "gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il





2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017".

- Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018, sono state rese disponibili le risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nella precedente annualità, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
- Come si evince dal prospetto allegato alla determinazione dirigenziale n. 1884/2021 di costituzione del Fondo risorse decentrate 2021, è stata data puntuale applicazione al comma 7, ai sensi del quale "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data, l'art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 è abrogato".
- Con specifico riferimento all'art. 33, comma 1-bis del D.L. n. 34/2019 (a mente del quale, a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al medesimo comma, le province "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"), nell'ambito del succitato provvedimento dirigenziale n. 1930/2020, si è dato atto delle evidenze di seguito riportate:
  - con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 17/03/2020, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, a seguito di intesa in sede di Conferenza Stato-Città, sono state specificate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, stabilendo, all'art. 1, comma 2, la precisa decorrenza, per i comuni, del nuovo regime assunzionali e delle disposizioni conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
  - ad oggi, analogo decreto attuativo non è ancora stato adottato per le province, rispetto alle quali, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina di cui al summenzionato art. 33, comma 1-bis del D.L. n. 34/2019.

Dalla sopra riportata relazione emerge come sia stato rispettato il dettato dell'art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla





contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

